



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XIX/406/2026

NN 14, n. 94

Roma, 28 luglio 2026

Gentile Presidente,

trasmetto copia del parere reso dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 23 luglio 2026, sulla conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante “*Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti*”.

Luca Ciriani

On. Lorenzo Fontana
Presidente della Camera dei deputati
ROMA



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante "Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti".

Repertorio atti n. 95/CU del 23 luglio 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 23 luglio 2026:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 8121 del 3 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12481, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, al fine dell'espressione del parere di questa Conferenza, il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge in titolo, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2026, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. DAR n. 12543 del 6 luglio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto provvedimento, unitamente alla relativa documentazione, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 16 luglio 2026;

VISTA la comunicazione del 14 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13188, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento della Regione Puglia, relativo al decreto-legge in titolo, con il quale è stato espresso parere negativo in merito all'articolo 3 del medesimo decreto-legge, rubricato "Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica";

VISTA la comunicazione del 14 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13204, con la quale il Coordinamento tecnico energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso due documenti, contenenti, rispettivamente, proprie osservazioni e proposte emendative relative al provvedimento in titolo;

VISTA la nota prot. DAR n. 13237 del 14 luglio 2026, con la quale le suddette comunicazioni del Coordinamento tecnico della Commissione sviluppo economico e del Coordinamento



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

tecnico energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono state trasmesse alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI;

VISTA la comunicazione del 15 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13329 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13357, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in vista della riunione tecnica convocata per il giorno 16 luglio 2026, ha inviato, su indicazione del Coordinatore tecnico della Commissione Affari finanziari della medesima Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un documento contenente le proposte emendative relative al provvedimento in titolo;

VISTA la comunicazione del 15 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13349, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato di non avere rilievi da formulare sul provvedimento in titolo;

VISTA la comunicazione dell'8 luglio 2026, acquisita il 16 luglio 2026 al prot. DAR n. 13474, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento contenente le proprie proposte emendative relative al provvedimento in titolo, nonché un documento relativo all'audizione in Commissione bilancio della Camera dei deputati;

VISTA la comunicazione del 16 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13475, con la quale l'UPI ha trasmesso un documento contenente le proprie proposte emendative relative al provvedimento in titolo;

VISTA la comunicazione del 16 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13480, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento contenente le proposte emendative formulate dal Coordinamento tecnico Affari finanziari e dal Coordinamento tecnico energia della medesima Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 13515 del 16 luglio 2026, con la quale le suddette comunicazioni dell'ANCI, dell'UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono state trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con la richiesta di far pervenire un documento di controdeduzioni delle amministrazioni statali, in riferimento alle citate proposte emendative formulate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI e dall'UPI;

VISTA la comunicazione del 22 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13842 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13843, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

due documenti, contenenti, rispettivamente, i pareri relativi alle proposte emendative formulate dall'ANCI e UPI in relazione al provvedimento in titolo;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 23 luglio 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole a maggioranza con le proposte emendative contenute nel documento consegnato - che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante - , con il parere negativo della Regione Puglia, poiché non è stata accolta la proposta soppressiva dell'articolo 3 del decreto-legge di cui trattasi,
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, richiamando l'importanza di alcuni emendamenti considerati fondamentali, in particolare la proroga del limite di imposta di soggiorno, misura che risulta opportuna nelle more del complesso riordino della relativa disciplina; la possibilità anche per gli enti locali, così come già previsto dal decreto - legge n. 19 del 2026 per le amministrazioni centrali, di proroga al 31 dicembre 2029 del conferimento degli incarichi dirigenziali ex articolo 110 del TUEL; la proroga del termine per l'aggiudicazione dei lavori inerenti alla messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po di province e città metropolitane, per consentire agli enti di espletare correttamente le procedure di gara. Ha poi consegnato un documento contenente le proposte emendative della stessa ANCI relative al provvedimento in titolo, nonché un documento relativo all'audizione in Commissione, presso la Camera dei deputati che, allegati al presente atto (allegato 2), ne costituiscono parte integrante;
- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di due emendamenti: il primo, per quanto attiene all'utilizzo delle risorse dedicate alla rete viaria di competenza provinciale, consiste nel considerare come validamente avverato il requisito del termine del 15 settembre 2027 attraverso il perfezionamento di accordi quadro, ovvero per mantenere e considerare le risorse assegnate alle province come valide e non pretenderne la restituzione; il secondo emendamento riguarda la prosecuzione delle opere di edilizia scolastica PNRR non concluse per cause non imputabili all'ente e naturalmente avviate, in presenza, peraltro, di obbligazioni giuridicamente rilevanti;
- il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha espresso parere favorevole sia sulla proroga della misura relativa ai ponti sul fiume Po, sia per quanto concerne la manutenzione delle strade provinciali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferme restando le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione, relativamente alla proposta formulata dall'ANCI in merito alla proroga degli incarichi dirigenziali ex articolo 110 del TUEL, ha rappresentato di non formulare osservazioni ostative;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante "Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/104/CU08/C2-C4-C5



**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26
GIUGNO 2026, N. 107, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), NONCHÉ ULTERIORI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,**

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime **parere favorevole a maggioranza** con le seguenti proposte emendative e con il parere negativo della Regione Puglia, poiché non è stata accolta la proposta soppressiva dell’Art. 3.

1. Proposta soppressiva

Si propone di sopprimere l’art. 3 (Misure urgenti per la decarbonizzazione dell’industria siderurgica).

Relazione illustrativa

L’articolo 3 dispone il trasferimento, dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al Ministero delle imprese e del made in Italy, delle risorse già destinate alla realizzazione dell’impianto di produzione di preridotto, affinché siano impiegate per il sostegno alla decarbonizzazione dell’industria siderurgica, anche mediante i contratti di sviluppo e nel quadro della normativa europea in materia di aiuti di Stato, tenuto conto della sopravvenuta insufficienza delle risorse.

La previsione contenuta nell’articolo 3, che si compone di un solo comma, muove dalla constatazione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025. Tale articolo ha modificato l’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 142/2019 (tale comma 1-quater era stato introdotto dall’articolo 3 comma 4-bis del decreto-legge n. 103/2021) che ha autorizzato Invitalia s.p.a. alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto (*direct reduced iron* – DRI) materiale impiegato nella produzione dell’acciaio. Il DRI è un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico ottenuto a partire da pellets (palline) di minerale ferroso trattate per mezzo di monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H-2). Viene prodotto mediante processi a basso impatto

ambientale basati sull'utilizzo del gas naturale che non coinvolgono né il consumo né il trattamento del carbon fossile.

Tale società, denominata DRI Italia s.p.a. e avente sede a Taranto, è stata effettivamente costituita il 25 gennaio 2022, e in tale data il capitale sociale era di 35 milioni di euro (Invitalia socio unico). Come evidenziato dal bilancio relativo all'anno 2025 (ultimo disponibile), attualmente, la società svolge attività di natura pre-operativa e i risultati di esercizio riflettono le attività di governance, studi e progettazione, tutte senza ricavi. L'EBITDA risulta negativo per 3,3 milioni di euro, mentre il costo del lavoro di esercizio è stato di 1,7 milioni di euro. La perdita netta dell'esercizio risulta pari a 14,65 milioni di euro.

Nel corso del 2022 DRI Italia s.p.a. ha condotto uno studio volto confermare la fattibilità della produzione del DRI. In seguito all'esito favorevole di tale studio, l'articolo 24 del decreto-legge n. 144/2022 identificava DRI Italia quale soggetto attuatore dell'intervento, assegnandole risorse – a valere sui fondi PNRR destinati all'uso dell'idrogeno nei settori ad alta intensità carbonica nell'ambito della Missione 2 componente 2 – per l'attuazione della *mission* aziendale.

Il bilancio della società relativo all'anno 2022 fissava nel secondo trimestre del 2023 l'avvio delle attività per la gara di appalto relativa alla costruzione dell'impianto.

Si ricorda come, in considerazione delle prolungate tempistiche di realizzazione che si sarebbero protratte oltre il giugno 2026, tale progetto sia stato escluso dal PNRR. A fronte di tale esclusione, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19/2024, ha previsto uno specifico finanziamento del progetto, dell'importo complessivo di 1 miliardo di euro, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) (capitolo 7668).

La previsione di spesa è stata fatta oggetto di svariati tagli. La relazione illustrativa precisa che la legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha ridefinito la dotazione finanziaria complessiva del progetto in 915 milioni di euro, ripartiti in percentuali diverse per ciascuna annualità del periodo 2024-2029, e che, a seguito di successivi tagli, residuano attualmente sul capitolo 7668 risorse pari a 826 milioni di euro. Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica indica invece una rideterminazione della dotazione in 726 milioni di euro, conseguente a non meglio precisate "successive disposizioni normative" e senza richiamo della legge n. 207/2024: *le due relazioni recano pertanto importi non coincidenti, mentre il dettato dell'articolo 3 non quantifica l'ammontare delle risorse trasferite*, limitandosi a richiamare quelle iscritte ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19/2024.

Si osserva inoltre che la disposizione riferisce la "sopravvenuta insufficienza delle risorse" all'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 92/2025, riferimento che né la relazione tecnica né la relazione illustrativa richiamano, ricostruendo entrambe l'intervento con esclusivo riferimento all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 19/2024: *non risultano pertanto esplicitati il nesso tra le due disposizioni e la verifica del presupposto dell'insufficienza delle risorse*.



L'articolo 3 qui in commento trasferisce tali risorse nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica. Tali finalità possono essere raggiunte anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008, nel quadro della normativa UE in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

Secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, nelle more di una possibile riprogrammazione e rifinanziamento dell'intervento nella legge di bilancio per il 2027, la disposizione consente di utilizzare le risorse per l'attivazione di politiche di decarbonizzazione a favore dell'industria siderurgica, da perseguirsi mediante contratti di sviluppo, nel rispetto del profilo temporale della spesa già autorizzata.

Si osserva che il trasferimento muta la destinazione delle risorse, originariamente vincolate alla realizzazione dell'impianto di preridotto da parte di DRI d'Italia (destinataria *ope legis*), verso misure di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica genericamente intesa: la disposizione, tuttavia, non disciplina la posizione del soggetto attuatore né le sorti del progetto originario.

Si osserva inoltre che la formula utilizzata – “anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43” – lascia indeterminati gli ulteriori strumenti utilizzabili, i beneficiari e le modalità attuative, in assenza di un rinvio a successivi provvedimenti di attuazione e/o di criteri di selezione degli interventi finanziabili.

Alla luce di quanto precede, considerato che l'art. 3:

- elimina il vincolo specifico di destinazione delle risorse, passando dalla realizzazione dell'impianto DRI al sostegno alla decarbonizzazione (generica) dell'industria siderurgica;
- introduce la nuova disciplina sul presupposto dell'insufficienza delle risorse, tuttavia, né la relazione tecnica né la relazione illustrativa approfondiscono tale tema, entrando nel merito della quantificazione;
- non quantifica l'ammontare delle risorse trasferite al MIMIT e sussistono discrasie sugli importi;
- non disciplina la posizione del soggetto attuatore né le sorti del progetto originario dell'impianto DRI;
- oltre ai i contratti di sviluppo espressamente citati, lascia indeterminati gli ulteriori strumenti utilizzabili, i beneficiari e le modalità attuative, in assenza di un rinvio a successivi provvedimenti di attuazione e/o di criteri di selezione degli interventi finanziabili;

si propone di sopprimere l'art. 3.



2. Proposta additiva

All'art. 5 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici), comma 2, dopo le parole "*provvedimento autorizzatorio unico, che*" aggiungere le parole "*previa intesa vincolante delle Regioni interessate*".

Relazione illustrativa

Il provvedimento del Commissario sostituisce qualsiasi titolo abilitativo e quindi per essere conforme alla Costituzione deve prevedere un'intesa vincolante da parte delle Regioni interessate.

3. Proposta additiva

All'articolo 8, comma 1, è aggiunto il seguente periodo "*Per tutte le amministrazioni pubbliche il sistema di contabilità economico patrimoniale unico assume la medesima finalità. Il sistema di contabilità economico patrimoniale unico assume la medesima finalità anche per le amministrazioni di cui al comma 2.*"

Relazione illustrativa

Attualmente la contabilità economico patrimoniale per gli enti territoriali è ai soli fini conoscitivi e non ha natura autorizzatoria secondo l'art. 2 del d.lgs. 118/2011. Questo articolo non viene abrogato, pertanto, si specifica che la finalità della nuova contabilità sarà la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni individuate dal comma 1.

4. Proposta additiva

All'art. 8, comma 1, aggiungere il seguente periodo: "*anche tenuto conto degli esiti della sperimentazione, viene individuato un percorso di revisione dell'attuale impianto della contabilità finanziaria al fine di semplificare il raccordo con la gestione economico patrimoniale*".

Relazione illustrativa

Dalla lettura del decreto e delle relazioni illustrativa e tecnica, sembra che la contabilità economico patrimoniale, pur assumendo validità giuridica, ai fini della rendicontazione continui, comunque, ad affiancare la rendicontazione finanziaria così come attualmente prevista dal d.lgs. 118. Si ritiene opportuno semplificare quest'ultima prevedendo l'avvio di un percorso di avvicinamento della contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale in una logica di semplificazione della contabilità finanziaria, per facilitare la gestione contabile.

5. Proposta additiva

All'art. 9, comma 3, dopo le parole "*a vario titolo coinvolti*" aggiungere "*, ivi compresi le Regioni, le Province e i Comuni,*".

Relazione illustrativa

In considerazione dell'adeguamento della Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema



contabile unico, si intende coinvolgere fin da subito gli enti territoriali, soggetti istituzionali dai quali dipende l'effettivo successo della Riforma.

6. Proposta sostitutiva

All'art. 9, comma 4, la parola "*sentita*" è sostituita con "*d'intesa con*".

Relazione illustrativa

Si ritiene appropriata la richiesta di Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in considerazione che ci si riferisce a decreti riguardanti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al Titolo II del d.lgs. 118/2011.

7) Proposta additiva

All'Art. 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare l'uniforme attuazione degli adempimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la Ragioneria Generale dello Stato assicura attività di indirizzo metodologico, coordinamento e supporto tecnico alle amministrazioni di cui all'articolo 8, anche per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato."

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato a rafforzare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge, concernenti gli adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico "Accrual" delle amministrazioni pubbliche.

L'estensione degli adempimenti previsti dall'articolo 10 alle amministrazioni interessate dalla riforma della contabilità pubblica prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), successivamente alla fase pilota che ha coinvolto le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, rende opportuno prevedere forme di supporto tecnico e metodologico finalizzate ad assicurare un'applicazione uniforme dei principi contabili e un'efficace realizzazione degli interventi organizzativi, inventariali e informatici richiesti dalla riforma.

A tal fine, si prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 8 possano avvalersi del supporto della Ragioneria generale dello Stato, anche per il tramite delle Ragionerie territoriali dello Stato, presso le quali possono essere costituiti appositi Presidi territoriali con funzioni di indirizzo metodologico, coordinamento operativo e assistenza tecnica in continuità con il ruolo di supporto territoriale già svolto dalle stesse nell'attuazione del PNRR.

L'intervento non introduce nuovi obblighi a carico delle amministrazioni, ma mette a disposizione un sistema di supporto specialistico volto a favorire la corretta applicazione delle disposizioni normative e dei principi contabili, valorizzando le competenze della Ragioneria generale dello Stato e della rete delle Ragionerie territoriali dello Stato. La disposizione è attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie



disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, si riporta una **richiesta della Regione Piemonte** di integrazione della relazione tecnica, allegata al Decreto al comma 3 (pag. 2), con l'inserimento delle informazioni trasmesse in merito ai fondi stanziati/erogati a valere sulle Opere di Accompagnamento e ai relativi beneficiari (*Tabella di riparto per Comune*) e la modifica dell'intervento di Meana di Susa (n. 32-4 dell'Elenco dei Progetti finanziabili – pag. 3) secondo i nuovi accordi intercorsi con il Presidente dell'Osservatorio per la Linea Torino – Lione.

Roma, 23 luglio 2026



23.07.2026



CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE V BILANCIO

AUDIZIONE

Ddl di conversione del decreto legge 26 giugno 2026, n. 107 recante "Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti"

AC 2987

7 luglio 2026

PREMESSA

Il disegno di legge A.C. 2987 di conversione del decreto-legge 107/2026 interviene su ambiti strategici per i territori, adottando disposizioni urgenti per la realizzazione di investimenti infrastrutturali e l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, incluse le norme relative al nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale per le pubbliche amministrazioni. Per inquadrare correttamente la portata delle misure in esame, appare essenziale partire dai dati concreti che testimoniano lo straordinario sforzo amministrativo e finanziario messo in campo dai Comuni in questo settore.

Le Amministrazioni comunali si sono dimostrate un importante motore di sviluppo infrastrutturale del Paese, imprimendo un deciso cambio di passo alla spesa per investimenti, passata da poco più di 8 miliardi di euro nel 2017 a oltre 22 miliardi nel 2025, con un incremento del 160% omogeneo su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud e per tutti i Comuni dai piccoli ai grandi.

L'impatto del PNRR è stato radicale, imponendo un cambio di paradigma nella rendicontazione: non più basata solo sui livelli di spesa, ma sul raggiungimento di obiettivi qualitativi e quantitativi concordati con la Commissione europea, secondo scadenze monitorate e stringenti. In questo percorso, **i Comuni e le Città si confermano la principale e più performante stazione appaltante d'Italia** che ha risposto in maniera uniforme, dimostrando una capacità amministrativa diffusa che ha smentito le iniziali preoccupazioni, in particolare sul Mezzogiorno.

Grazie a questo sforzo senza precedenti, i Comuni hanno potuto realizzare infrastrutture in meno della metà del tempo medio necessario in passato.

Il quadro appena delineato restituisce la profonda importanza del decreto-legge in esame, chiamato a supportare la continuità degli interventi in una fase di transizione delicata. Per ANCI, il radicale cambiamento nella gestione degli investimenti pubblici introdotto dal PNRR non deve andare disperso. Tornare indietro rispetto a questo patrimonio di efficienza amministrativa significherebbe compromettere la crescita economica e sociale della Nazione. **Affinché le performance attuative registrate non subiscano una battuta d'arresto, è fondamentale che il decisore politico raccolga le istanze dei territori garantendo il completamento delle opere in corso rallentate da cause di forza maggiore.** È altresì prioritario assicurare la sostenibilità finanziaria per i costi di gestione e manutenzione delle nuove infrastrutture realizzate, stabilizzando definitivamente l'innovazione organizzativa e il modello di semplificazione del PNRR per tutti i futuri finanziamenti destinati ai Comuni, nonché valorizzando adeguatamente i territori che ospitano infrastrutture riguardanti la transizione energetica, come quelle relative alle opere di connessione.

Si sottolinea altresì l'importanza di sostenere interventi di messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale dei Comuni, che non rappresenta una mera esigenza tecnica, ma si tratta di una priorità che impatta direttamente sulla quotidianità, sulla mobilità e, soprattutto, sull'incolumità pubblica dei cittadini. Molte di queste strutture (ponti, viadotti e cavalcavia) versano infatti in condizioni critiche e sono classificate come 'a rischio'; di conseguenza, si pone la

necessità di assicurare condizioni adeguate per lo svolgimento delle complesse procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori di questi delicati e cruciali interventi.

Accanto alle misure prettamente infrastrutturali, l'ANCI reputa prioritaria l'adozione di norme di salvaguardia degli equilibri finanziari e della liquidità corrente dei Comuni. L'attuale quadro dei flussi turistici e i ritardi ministeriali nell'assegnazione delle risorse correnti – come dimostra il blocco dell'erogazione della prima rata del Fondo di solidarietà comunale – rischiano infatti di minare l'ordinata gestione di bilancio, in particolare per gli enti meno dotati di entrate proprie. Risulta pertanto indispensabile stabilizzare l'innovazione organizzativa, ampliare le leve di autonomia fiscale locale e, contemporaneamente, introdurre meccanismi che accelerino le erogazioni di cassa da parte dello Stato.

Sulla base di queste considerazioni, l'ANCI sottopone all'attenzione della Commissione alcune proposte specifiche, volte a perfezionare il testo e a superare le criticità ancora presenti nell'attuazione degli investimenti locali.

PROPOSTE ANCI

Rafforzamento capacità amministrativa dei Comuni e delle Città metropolitane titolari di misure PNRR

Per garantire la verifica e il corretto funzionamento delle attività inerenti al PNRR, appare necessario prorogare al 31 dicembre 2029 la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a contratto per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni e delle Città metropolitane titolari di misure del Piano. Tale intervento, estendendo agli enti locali una facoltà già prevista per le amministrazioni centrali, è indispensabile per assicurare la continuità tecnica necessaria alla corretta gestione delle procedure, soprattutto in una fase cruciale di messa a terra degli interventi.

Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa

Con riferimento al settore del trasporto rapido di massa, si rappresenta la diffusa preoccupazione degli amministratori di tante città medie e medio gradi, che hanno in molti casi candidato all'Avviso 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e attualmente privo di adeguata copertura, ulteriore progettazione rispetto alla misura M2C2 I4.2 – Trasporto rapido di Massa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a testimonianza del notevole fabbisogno insoddisfatto e della domanda di servizi competitivi di trasporto sul nostro territorio, da nord a sud. Il recente Fondo di cui all'art. 3 del Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95, in cui confluisce Il Fondo Investimenti è stato di fatto costituito privo di capienza finanziaria adeguata.

Diversamente, ANCI in accordo con la Direzione generale competente del MIT, ha più volte sollecitato lo stanziamento di un fondo pluriennale, con una dotazione iniziale di almeno 10-12 Miliardi di Euro, e una quota parte dedicata alle manutenzioni dell'esistente, al fine di consentire alle amministrazioni locali

capacità di pianificazione di medio – lungo periodo, in coerenza con i PUMS, generando nuova occupazione, ma soprattutto ai cittadini di fruire di una mobilità più efficace, moderna ed equa, capace di avvicinare centro e periferie, di cambiare la competitività del trasporto pubblico e l'accessibilità delle nostre aree urbane e metropolitane.

In assenza di nuovo stanziamento di risorse, chiediamo in questa fase di integrare le disposizioni vigenti per consentire alle Regioni di avvalersi delle graduatorie e delle procedure selettive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale armonizzazione permetterebbe di accelerare sensibilmente le procedure di assegnazione delle risorse ai Comuni e alle Città metropolitane, garantendo al contempo la massima qualità progettuale e l'univocità nella selezione, superando l'attuale carenza di dotazione del Fondo rispetto all'elevata domanda di infrastrutture proveniente dai territori.

Modifiche in materia di imposta di soggiorno

In tema di fiscalità locale e flussi turistico-ricettivi, l'ANCI propone due interventi normativi molto urgenti e complementari volti a garantire la stabilità finanziaria e l'ordinata programmazione di bilancio degli enti locali per il 2027, nelle more del complessivo riordino della materia. Si tratta di un intervento urgente dovendo i Comuni predisporre gli schemi di bilancio per il 2027 entro settembre e quindi necessitano di tutte le informazioni generali.

Il primo intervento mira a estendere il livello massimo della tariffa ordinaria dell'imposta di soggiorno, fino a dieci euro, a tutti i comuni capoluogo di regione e di città metropolitana. Questa misura intende semplificare e rendere finalmente uniforme la disciplina, eliminando il rigido e penalizzante meccanismo attuale subordinato al rapporto matematico che impone la presenza di turisti in misura superiore a venti volte il numero dei residenti. Si tratta di un parametro obsoleto che genera evidenti disparità tra enti territoriali, penalizzando iniquamente quelle amministrazioni che, pur sostenendo oneri strutturali enormi direttamente connessi ai massicci flussi del turismo di passaggio per i servizi pubblici locali, la sicurezza, il decoro urbano e la gestione dei rifiuti, si vedono preclusa la necessaria flessibilità fiscale solo perché non raggiungono la soglia demografica prevista dalla normativa vigente.

Allo stesso tempo, si ravvisa la necessità di estendere anche all'anno 2027 la facoltà, già introdotta per il biennio 2025-2026 dalla Legge n. 199/2025, di incrementare fino a ulteriori due euro per notte le tariffe dell'imposta di soggiorno e dei relativi contributi alternativi previsti per Roma Capitale e per il comune di Venezia. La proroga di questa misura eccezionale appare di fondamentale importanza strategica per permettere a queste realtà urbane di pianificare le proprie risorse finanziarie in vista dei bilanci futuri.

Messa in sicurezza e classificazione del rischio sui Ponti

I ponti costituiscono le arterie vitali della rete infrastrutturale nazionale e il loro ruolo strategico per la mobilità, l'economia e la sicurezza pubblica è certamente indiscutibile.

A seguito dell'approvazione delle «Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti» (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 luglio 2022, n. 204) i Comuni sono impegnati in una profonda opera di censimento e classificazione del rischio di migliaia di ponti, viadotti e cavalcavia che insistono sulle strade comunali. Si tratta di un'attività di eccezionale importanza per la prevenzione del rischio, ma che sta gravando pesantemente sulla struttura tecnica dei Comuni. In particolare, i Comuni di minori dimensioni stanno affrontando oneri amministrativi insostenibili, non disponendo di risorse tecniche necessarie per una ricognizione che richiede, per ogni singola opera, la compilazione di schede complesse e il rilievo di dati puntuali.

Al riguardo, per non vanificare questo sforzo e garantire la sicurezza dei cittadini, occorre valutare la possibilità di prevedere risorse dedicate a supporto di questa attività di rilevazione, unitamente ad una revisione delle tempistiche di attuazione delle Linee guida e, soprattutto, la creazione di un Fondo ad hoc finalizzato alla messa in sicurezza delle strutture che, all'esito del censimento, dovessero essere classificate come "a rischio".

Allo stesso tempo, relativamente alla messa in sicurezza dei Ponti di Città Metropolitane e Province, già ritenuti meritevoli di intervento in quanto classificati come "a rischio", è urgente intervenire con una apposita modifica normativa che consenta la corretta realizzazione di queste opere.

Si segnala infatti che **ad oggi non è stato ancora pubblicato il decreto di autorizzazione degli interventi** – previsto per l'aprile 2025 ma ad oggi non ancora perfezionato – pertanto le Città metropolitane si trovano nell'impossibilità di avviare le complesse procedure di gara che come noto hanno una tempistica non comprimibile oltre certi limiti. Chiediamo quindi di **posticipare il termine per l'aggiudicazione dei lavori – ad oggi fissato al 30 settembre 2026 - a 12 mesi dalla pubblicazione del suddetto decreto, condizione necessaria per consentire agli enti di operare nel rispetto della normativa vigente. Infatti appare evidente che la richiesta di questa proroga appare necessitata alla luce dei gravi ritardi dalle Amministrazioni statali nell'adozione degli atti preliminari e dovendo garantire alle stazioni appaltanti un tempo congruo per predisporre e svolgere le gare.**

E' evidente che, seppure fosse pubblicato oggi il decreto di autorizzazione degli interventi, le Città metropolitane non riuscirebbero mai ad avviare le procedure di gara, espletare le procedure selettive e aggiudicare i lavori entro il prossimo 30 settembre, con meno di due mesi a disposizione.

Canone demaniale marittimo

Come è noto, i Comuni, su delega delle Regioni, si occupano della gestione del demanio marittimo, impegnando risorse umane e finanziarie per le attività connesse al rinnovo e al rilascio delle concessioni, per la riscossione dei canoni, nonché per interventi di manutenzione delle aree costiere, di difesa e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali.

Al riguardo si evidenzia che il gettito derivante dalla riscossione dei canoni demaniali non va, neppure in minima parte, a beneficio dei Comuni, sui quali ricadono soltanto gli oneri e i costi dell'attività amministrativa richiesta. Le risorse incassate vengono riversate per intero nelle casse dello Stato, per un valore complessivo stimato in circa 130 milioni di euro.

Riteniamo opportuno ricordare in questa sede che i Comuni sono attualmente impegnati nello svolgimento delle complesse procedure di gara per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo, che necessariamente dovranno concludersi entro l'anno 2027 e che, proprio per fornire un supporto ai Comuni stessi, sulla base di quanto previsto dall'art. 8 del DL 32/2026, è in corso la definizione di uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022.

Consideriamo **quindi questo decreto un veicolo normativo importante per evitare il rischio di ulteriori contenziosi sulle procedure di gara e garantire che sia riconosciuto ai Comuni, che svolgono le complesse attività di gestione delle concessioni e di manutenzione delle aree costiere, il diritto di prevedere un rialzo sul canone demaniale offerto in sede di gara che possa essere direttamente attribuito agli stessi.** L'accoglimento di questa proposta permetterebbe ai Comuni di reperire risorse fondamentali per la difesa, la manutenzione e la valorizzazione del demanio, senza determinare alcun impatto negativo sul bilancio statale e per ristorare i costi e gli oneri sostenuti, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione.

Accelerazione erogazione fondi enti locali

Un altro tema che si ritiene opportuno segnalare in questa sede, sono i sistematici ritardi che continuano a registrarsi nell'erogazione dei fondi dovuti ai Comuni e alle Città metropolitane da parte dei diversi Ministeri. Troppo spesso l'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie resta bloccato per mesi a causa del mero e prolungato iter formale di perfezionamento, registrazione e controllo dei provvedimenti, come i decreti ministeriali o del Presidente del Consiglio dei ministri, persino quando le procedure tecniche per la determinazione e il riparto delle somme sono state completamente espletate e gli importi spettanti sono già stati formalmente comunicati ai Comuni beneficiari. Un esempio lampante è rappresentato dall'attuale stato di ritardo nell'erogazione della prima rata del Fondo di solidarietà comunale, che per legge sarebbe dovuta scadere entro la fine di maggio e che risulta ancora non trasferita alla stragrande maggioranza dei Comuni proprio a causa dei tempi lunghissimi richiesti dall'approvazione e dal controllo del relativo DPCM. Per i Comuni meno dotati di entrate proprie, l'assenza di queste risorse correnti statali rischia di compromettere l'ordinata continuità dei servizi essenziali. Per superare definitivamente queste rigidità e assicurare la necessaria liquidità ai territori, l'ANCI ritiene indispensabile l'introduzione di una norma di principio che impegni le amministrazioni statali e regionali competenti all'immediata erogazione di un acconto, di importo non inferiore al 70 per cento delle somme spettanti, qualora l'iter formale del provvedimento di assegnazione non si sia perfezionato in tempo utile rispetto alle scadenze di legge o alle prassi consolidate. Tale anticipazione, da disporsi con procedura d'urgenza a valere sulle dotazioni di cassa disponibili e salvo successivo congruaggio, rappresenta una

misura di salvaguardia amministrativa non più differibile, priva di rischi di alterazione del riparto, ma fondamentale per non scaricare sulle comunità locali i costi delle lungaggini burocratiche centrali.

Canone Unico Patrimoniale per la connessione alla rete di grandi impianti di produzione da fonti rinnovabili

La realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici comporta necessariamente la posa di elettrodotti di connessione alla rete di distribuzione, per i quali i Comuni rilasciano concessioni di occupazione del suolo pubblico per il passaggio di condutture elettriche al di sotto delle strade esistenti di loro proprietà, applicando il Canone Unico Patrimoniale (CUP) sull'occupazione del sottosuolo.

Su tali occupazioni si è consolidato un contenzioso diffuso tra Comuni e operatori del settore. Questi ultimi rivendicano l'applicazione del canone forfetario agevolato di € 800 annui previsto dall'art. 1, comma 831, della L. 27/12/2019, n. 160 per le occupazioni "direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete", facendo leva sulla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021). Raffrontando con altre fattispecie di attività che prevedono occupazione del suolo pubblico, che è una delle risorse scarse su cui vi è più competizione, tenendo altresì presente il profitto generato da questi impianti e queste opere di connessione, ANCI ritiene indispensabile chiarire e riconsiderare l'orientamento attuale, e chiede che la questione trovi una risposta normativa, anche nell'ambito dei provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento in materia infrastrutturale ed energetica.

L'attività di produzione di energia elettrica si svolge in un mercato libero, con prezzi non amministrati, ed è fonte diretta di profitto per l'operatore: non è quindi assimilabile, né sul piano economico né su quello funzionale, alle attività di trasmissione e distribuzione, che sono invece svolte in regime regolato e a diretto beneficio dell'utenza. Estendere alla produzione il canone minimo di € 800 annui, pensato per i servizi a rete, significa premiare fiscalmente proprio il segmento più remunerativo della filiera, a fronte di un'occupazione del suolo pubblico che può estendersi per centinaia o migliaia di metri.

Gli effetti distorsivi di questa impostazione emergono con chiarezza dall'esperienza diretta dei Comuni, marcati dal raffronto con la valorizzazione di un suolo privato. Un impianto privato che richiede un'occupazione del sottosuolo pubblico estesa per chilometri e protratta per l'intera durata, pluriennale, della concessione, paga un canone di € 800 annui. Il medesimo impianto realizzato, su terreno privato anziché su sedime comunale, paga un canone al proprietario del fondo che si attesta ordinariamente tra i 3.000 e i 4.000 € ad ettaro: una differenza di trattamento economico che non trova alcuna giustificazione oggettiva e che si traduce in un danno diretto per le finanze comunali, a fronte di uno sfruttamento intensivo e duraturo del territorio.

Va inoltre segnalato, sia pure incidentalmente, come l'incertezza normativa e il contenzioso in atto stiano favorendo il proliferare di soggetti terzi che offrono ai Comuni, dietro corrispettivo, servizi di verifica e ricalcolo dei canoni dovuti dagli operatori di rete: un fenomeno che, se da un lato testimonia la sottostima diffusa

di alcuni canoni, dall'altro rischia di alimentare ulteriore contenzioso e attività di natura speculativa, a riprova della necessità di un intervento normativo chiarificatore piuttosto che di soluzioni frammentate.

Alla luce di quanto sopra, ANCI ritiene necessario un intervento legislativo che:

- ripristini una distinzione chiara, ai fini dell'applicazione del canone agevolato di cui al comma 831, tra le attività di trasmissione/distribuzione e trasporto dei servizi a rete (per le quali la ratio agevolativa è pienamente giustificata) e l'attività di produzione di energia elettrica, che ne va esclusa in quanto svolta in regime di mercato libero e a fini di profitto;
- preveda, in alternativa o in aggiunta, misure perequative che assicurino ai Comuni un gettito commisurato all'effettiva entità dell'occupazione del suolo pubblico (estensione, durata, tipologia dell'infrastruttura), superando l'attuale forfetizzazione che penalizza gli enti a fronte di occupazioni di rilevante estensione;
- chiarisca in via definitiva, anche per evitare ulteriore contenzioso, il perimetro applicativo della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. 146/2021.

Si tratta di una misura di giustizia perequativa a tutela degli enti locali, chiamati a sostenere un impatto significativo sul proprio territorio a fronte di un ritorno economico del tutto sproporzionato rispetto a quello riconosciuto ad altre categorie di occupanti del suolo pubblico, comprese quelle di modestissima capacità economica.



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

DDL di conversione del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”

AC2987

PROPOSTE FONDAMENTALI

1. Rafforzamento capacità amministrativa dei Comuni e delle Città metropolitane titolari di misure PNRR

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XX

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

*All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, sopprimere le parole "31 dicembre 2026" e sostituirle con le seguenti **"31 dicembre 2029"***

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire a tutti i soggetti attuatori quanto già previsto dall'articolo 2 del d.l. 19/2026 per le amministrazioni centrali titolari, consentendo quindi, anche agli enti locali, la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2029 il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL per la verifica e il corretto funzionamento delle attività inerenti all'attuazione delle misure del PNRR.

2. Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa

Aggiungere il seguente articolo:

XX

(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane)

Al decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, all'art. 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. "Ai fini di accelerare le procedure di assegnazione ai Comuni e Città Metropolitane e garantire massima risposta al fabbisogno di infrastrutture per i servizi di trasporto rapido di massa su tutto il territorio nazionale, le Regioni si avvalgono anche delle graduatorie del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica di cui alle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022,".

Motivazione

L'emendamento si pone l'obiettivo di velocizzare e armonizzare le procedure selettive di progettualità dedicata al trasporto rapido di massa, consentendo alle Regioni che hanno risorse per l'attuazione di quella tipologia di intervento, tipicamente su fondi FER, di



*avvalersi delle graduatorie e delle procedure selettive del MIT, sia per **garantire massima qualità e univocità nella selezione, sia per incrementare la copertura del Fondo previsto dal comma 1, oggi con una dotazione inferiore alla domanda di progetti** proveniente dal territorio, sia comuni che città metropolitane.*

3. Ponti Po Città metropolitane e Province

All'arti 1, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'art. 7, comma 4-duodecies, del D.L., 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15, sostituire le parole "entro il 30 settembre 2026" con le seguenti "entro e non oltre 12 mesi dalla pubblicazione del decreto che definisce l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione dei finanziamenti"

Motivazione

L'art. 7, comma 4-duodecies, del D.L., 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 15 prevede la possibilità di finanziare interventi di messa in sicurezza dei Ponti sul Fiume PO di Province e Città Metropolitane a seguito di apposita manifestazione di interesse da parte degli enti interessati.

A seguito della espressione della manifestazione di interesse, entro il mese di aprile 2025 doveva essere pubblicato il provvedimento di autorizzazione degli interventi da finanziare. Nonostante tale previsione, non risulta ancora pubblicato il decreto di autorizzazione degli interventi, per cui gli enti interessati non hanno ancora potuto avviare le complesse procedure di gara, per le quali è in vigore il termine per l'aggiudicazione dei lavori al 30 settembre 2026.

L'emendamento è quindi finalizzato a posticipare il termine per l'aggiudicazione dei lavori per consentire agli enti di espletare correttamente le procedure di gara, sempre che in tempi rapidi avvenga la pubblicazione del provvedimento di autorizzazione al finanziamento degli interventi.

4. Estensione dei massimi tariffari dell'imposta di soggiorno ai Comuni capoluogo di regione e di città metropolitane

All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Nei comuni capoluogo di regione e nei comuni capoluogo di città metropolitana, in considerazione delle maggiori esigenze connesse ai flussi turistici, ai servizi pubblici locali e alla valorizzazione del territorio, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

Motivazione

La disposizione è finalizzata a semplificare e rendere maggiormente uniforme la disciplina dell'imposta di soggiorno applicabile nei comuni capoluogo di regione e di città metropolitana, eliminando il requisito attualmente previsto del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente ai fini dell'applicazione dell'importo massimo dell'imposta.



L'attuale meccanismo, fondato sul parametro delle presenze turistiche superiori a venti volte il numero dei residenti, presenta infatti elementi di rigidità applicativa e determina disparità tra enti territoriali che, pur sostenendo rilevanti oneri connessi ai flussi turistici, non raggiungono la soglia prevista dalla normativa vigente.

L'adozione della modifica appare urgente per consentire ai Comuni interessati l'ordinata programmazione di bilancio per il 2027

5. Proroga facoltà di aumento tariffe massime dell'imposta di soggiorno

All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "anche nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "anche negli anni 2026 e 2027";

b) al secondo periodo, le parole: "incassato nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "incassato negli anni 2026 e 2027".

Motivazione

La disposizione è finalizzata a estendere al 2027 la facoltà, già prevista per l'anno 2025 e 2026, di incrementare fino a 2 euro per notte l'imposta di soggiorno e i contributi alternativi previsti per Roma Capitale e per il comune di Venezia.

La proroga della misura risulta inoltre opportuna nelle more del complessivo riordino della disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ed appare altresì urgente per consentire l'ordinata programmazione di bilancio per il 2027.

ULTERIORI NORME

6. Canone demaniale marittimo

Dopo l'Art. 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di canone demaniale marittimo)

1. Gli enti concedenti che bandiscono le procedure di affidamento di cui all'art. 4 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, possono chiedere di offrire, in aggiunta od in alternativa a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, lettera a) della medesima Legge, anche un rialzo rispetto agli importi dovuti ai sensi dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494. In tal caso, gli importi derivanti dai predetti rialzi restano acquisiti a favore dei bilanci dei medesimi enti.

IN ALTERNATIVA



1. I Comuni che gestiscono le procedure di affidamento delle concessioni demaniali sono autorizzati ad incamerare una quota non inferiore al 30% dell'eventuale rialzo sul canone concessorio previsto nel bando.

Motivazione

Come è noto, i Comuni, su delega delle Regioni, si occupano della gestione del demanio marittimo, impegnando risorse umane e finanziarie per le attività connesse al rinnovo e al rilascio delle concessioni, per la riscossione dei canoni, nonché per interventi di manutenzione delle aree costiere, di difesa e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali.

Al riguardo si evidenzia che il gettito derivante dalla riscossione dei canoni demaniali non va, neppure in minima parte, a beneficio dei Comuni, sui quali ricadono soltanto gli oneri dell'attività amministrativa richiesta. Le risorse incassate vengono riversate per intero nelle casse dello Stato, per un valore complessivo stimato in circa 130 milioni di euro.

L'emendamento proposto è finalizzato a riconoscere ai Comuni, che ospitano le attività concessionarie sul demanio marittimo, la possibilità di prevedere - nei bandi di gara per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime - un rialzo sul canone demaniale che resti nel bilancio dei Comuni stessi allo scopo non solo di sostenere le spese amministrative, ma anche di incentivare progetti per la protezione dell'ambiente marino e per il miglioramento delle strutture e dei servizi nel territorio comunale, con beneficio diretto per i cittadini e alla costa.

Tale previsione non necessita di copertura finanziaria in quanto non ha impatti sul bilancio dello Stato.

7. Accelerazione erogazione fondi enti locali

Inserire il seguente articolo:

Al fine di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento tra pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 44 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al ricorrere delle condizioni ivi previste, le amministrazioni statali e regionali competenti per l'erogazione di trasferimenti in denaro a qualsiasi titolo dovuti agli enti locali, nel caso in cui non risulti perfezionato l'iter di emanazione del provvedimento eventualmente necessario all'erogazione in tempo utile per rispettare i termini previsti da leggi, regolamenti, o prassi consolidate, dispongono, a valere sulle dotazioni di cassa disponibili e con procedura di urgenza, il pagamento di un acconto di importo non inferiore al 70 per cento delle somme dovute a ciascun ente beneficiario.

Motivazione

Sono tuttora frequenti i casi di ritardo nell'erogazione di fondi dovuti agli enti locali da diversi ministeri, in ragione del mero mancato perfezionamento formale dei provvedimenti (di norma, decreti ministeriali o del Presidente del Consiglio dei ministri) dopo che sono state completamente espletate le procedure per la determinazione e il riparto dei fondi, unitamente alla comunicazione degli importi assegnati nelle forme di rito a ciascun ente locale beneficiario.



La norma proposta impegna l'amministrazione statale competente alla sollecita erogazione di un anticipo pari ad almeno il 70 per cento dell'importo dovuto, salvo conguaglio e nelle more del perfezionamento dell'atto di assegnazione.

Il tema dei ritardi dei pagamenti tra diversi livelli di governo costituisce un significativo ostacolo alla normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, oltre che all'ordinata gestione del bilancio degli enti locali, con particolare riguardo a quelli meno dotati di entrate proprie. Il tema è stato sollevato anche nell'ambito dei lavori della Commissione di cui all'articolo 40 del dl n.19/2024 (commi 4 e ss.), trovando posto in un passo apposito della relazione finale.

L'attuale stato di ritardo nell'erogazione della prima rata del Fondo di solidarietà comunale, dovuta entro fine maggio e ancora non erogata per la maggior parte dei Comuni in ragione del lungo iter di approvazione e controllo del relativo DPCM, mostra in modo diretto l'esigenza di una norma apposita che assicuri la possibilità di interventi urgenti di natura amministrativa in casi come questo, che non presentano alcun rischio di modifica del riparto o di annullamento del provvedimento

